



COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA

Provincia di Cremona

Via della Libertà n. 5 – 26030 – GABBIONETA BINANUOVA – Tel. 0372/844314 – Fax 0372/844620

Ordinanza n° 06/2023

Prot. n° 1045/2023

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MODIFICA DELLA VIABILITA', ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA PERMANENTE E REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN VIA TRENTO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO N° 8 E IL CIVICO N° 26 ALLA CONFLUENZA CON LA VIA DON ANGELO GRANDI, IN ABITATO DI GABBIONETA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- via Trento, ubicata nel centro abitato di Gabbioneta, è una strada comunale assimilabile alla tipologia "F" – strada locale – di cui all'art. 2, comma 3° del Codice della Strada, disciplinata a doppio senso di marcia;
- tale strada si trova all'interno di una zona residenziale a termini del vigente strumento urbanistico P.G.T. del Comune di Gabbioneta Binanuova;

TENUTO CONTO che:

- la strada è caratterizzata da un tratto, compreso tra il civico n° 8 e il civico n° 26 alla confluenza con la via Don Angelo Grandi, completamente privo di marciapiedi, che presenta caratteristiche dimensionali tali da non consentire il doppio senso di marcia congiuntamente alla sosta di veicoli a motore a margine della carreggiata;
- nella succitata circostanza la presenza di veicoli in sosta lungo la strada comporta inevitabilmente l'occupazione delle corsie destinate ad entrambi i sensi di marcia determinando il crearsi di situazioni di intralcio e disturbo alla normale circolazione dei veicoli e dei pedoni;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione Comunale tutelare la vivibilità dell'area residenziale in cui la via Trento risulta inserita;

RILEVATA pertanto la necessità di adottare i provvedimenti atti a disciplinare il traffico, onde evitare pericoli per la pubblica incolumità e consentire un regolare svolgimento della circolazione veicolare e pedonale;

RITENUTO opportuno regolamentare la sosta nel tratto della via Trento in premessa citata, compreso tra il civico n° 8 e il civico n° 26 alla confluenza con la via Don Angelo Grandi, realizzando una zona destinata al parcheggio dei veicoli e contemporaneamente istituire il senso unico di marcia permanente, con direzione via Don Angelo Grandi verso Ostiano in uscita dal centro abitato di Gabbioneta, dando corso ai provvedimenti di cui di seguito;

SENTITO in merito il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO della fattibilità in termini di miglioramento della circolazione veicolare;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n° 610, e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 24.06.2019 si è provveduto alla "Attribuzione al Sindaco Antonio Bonazzoli della responsabilità dell'Ufficio Tecnico comunale;

VISTO l'art. 54, comma 2 e 3 lettera b del D.Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia.

AL FINE di salvaguardare la sicurezza e la disciplina della circolazione stradale, nonché la pubblica e privata incolumità.

AI SENSI del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, nel testo vigente.

ORDINA

per i motivi in premessa indicati, dal giorno 06 aprile 2022, l'istituzione di senso unico di marcia permanente in via Trento, nel centro abitato di Gabbioneta, con direzione via Don Angelo Grandi verso Ostiano in uscita dal centro abitato di Gabbioneta, nel tratto della via Trento compreso tra il civico n° 8 e il civico n° 26 alla confluenza con la via Don Angelo Grandi.

ORDINA ALTRESÌ

che, laddove l'ampiezza della carreggiata lo consenta, vengano ricavati gli spazi dedicati alla sosta dei veicoli, delimitati dall'apposita segnaletica, al di fuori dei quali, a norma dell'art. 157 del C.d.s., la sosta è vietata.

DISPONE

- Che gli agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285, Codice della Strada, sono incaricati del controllo della stessa affinché gli utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando in caso di inosservanza le sanzioni previste dall'art. 7 del Decreto Legislativo citato.
- Che gli eventuali trasgressori alle presenti disposizioni saranno perseguiti a termine di Legge.
- Che ogni altro provvedimento in contrasto con il presente è da intendersi revocato.

- Di mandare notizia al pubblico del presente atto, mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali, come previsti dal C.d.S.
- Di dare mandato all'Ufficio Tecnico Comunale per l'esecuzione e la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.
- Che la presente ordinanza sarà portata a conoscenza della Cittadinanza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

DISPONE ALTRESÌ

- Di inviare copia del presente provvedimento ad Arriva Italia S.r.l. di Cremona.
- Di inviare copia del presente provvedimento al Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona.
- Di inviare copia del presente provvedimento all'Istituto Ospedaliero di Cremona.
- Di inviare copia del presente provvedimento a Linea Gestioni S.r.l. di Cremona.
- Di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Tecnico Comunale.
- Di inviare copia del presente provvedimento alla Stazione dei Carabinieri di Ostiano (CR).
- Di inviare copia del presente provvedimento alla Prefettura della Provincia di Cremona.
- Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito WEB dell'Ente.

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa, o entro 120 giorni al Capo dello Stato in via straordinaria ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura prevista dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n° 495/1992.

Dalla Residenza Municipale, 06.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SINDACO

(Bonazzoli Antonio)

